



**Tribunale Ordinario di Avellino**  
Settore Lavoro e Previdenza

Il Giudice del lavoro,  
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17 febbraio 2023;  
**letti** gli atti e i verbali di causa ed esaminata la documentazione  
**rilevato che** con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22.11.2019, RUSSO Paola ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir “1) *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio complessivo di 65,21 o del diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia nonché accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'anticipazione di fascia con decorrenza dal 1 gennaio 2012 o dalla successiva data di maturazione del 50% del tempo di permanenza della fascia di appartenenza, o nella diversa data e misura ritenuta di giustizia; 2) Condannare il CNR e la Commissione di esame della procedura selettiva di cui al Bando n. 364.174 per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale del personale ricercatore e tecnologo ai fini del passaggio alla fascia successiva ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2002 – 2005 secondo biennio economico, a rettificare la graduatoria di merito del suddetto concorso eventualmente previa rivalutazione del punteggio nei termini specificati con conseguente assegnazione alla ricorrente del punteggio complessivo di 65,21 o il diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia e con conseguente assegnazione delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 1 gennaio 2012 fino alla definizione del presente giudizio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, da liquidarsi in separato giudizio*”;  
**vista** la eccezione sollevata dalla parte resistente di non integrità del contraddittorio, per non essere stati convenuti in giudizio i potenziali controinteressati, venendo in rilievo nel caso di specie una domanda concernente la procedura selettiva per titoli indetta con bando di concorso 364.174 limitatamente a 391 posti per il profilo di ricercatore III livello, per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2002-2005 secondo biennio economico;  
**rilevato** che in tema di selezioni concorsuali, la Corte di legittimità ha chiarito che *ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la*

*domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria) (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018; N. 18807 del 2018);*

**rilevato** che la Corte di legittimità *in subiecta materia* ha altresì chiarito che *Nell'ambito di un giudizio ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, promosso da un lavoratore che invochi l'attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente ricevuto, per ragioni discriminatorie, in una procedura selettiva, sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti sulla cui posizione in graduatoria l'accoglimento della domanda è suscettibile di incidere; né la necessaria partecipazione al giudizio di questi ultimi può escludersi in ragione dell'astratta possibilità di incremento del numero delle posizioni economiche messe a concorso, dovendo aversi riguardo alla procedura selettiva concretamente indetta dal datore di lavoro, sulla base di scelte correlate alle proprie esigenze organizzative e a vincoli di spesa e di bilancio) (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30425 del 21/11/2019);*

**ritenuto** che tali principi trovino applicazione anche in riferimento alla procedura selettiva di cui si discute, in quanto diretta al conseguimento di una utilità economica, avendo la ricorrente espressamente chiesto di condannare il CNR alla rettifica della graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando 364.174 e l'attribuzione di ulteriori 1,8 punti rispetto a quelli ottenuti, 63,41, con i quali aspira ad essere ricollocata al 368° posto della graduatoria del 19.7.2018

**considerato che**

la riformulazione del punteggio auspicata da parte ricorrente avrebbe effetti diretti sulla predetta graduatoria venendo a incidere, in particolare, sulle posizioni dei soggetti collocati tra la posizione n. 368 e la posizione n. 391, da qualificarsi controinteressati ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;

quanto alle modalità di notificazione ai controinteressati, il ricorrente, a pagina 14 del ricorso introduttivo ha formulato istanza *ad hoc*, richiedendo che la notifica del ricorso sia effettuata mediante pubblicazione sul sito internet del CNR e in subordine ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

visto l'art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita *"in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

**ritenuto che**

l'art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;



- considerato, inoltre, che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 151 c.p.c. ammette forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge, purché atte a garantire il diritto di difesa, la tutela dell'integrità del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto (Sez. Un. 14570/2008, Cass. 20078/2008, 13868/2002);

- ritenuto che, nel caso di specie, per la natura della controversia e l'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web del CNR, quale forma di notifica più agevole e meno onerosa per la parte,

#### **P.Q.M.**

**autorizza** parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del CNR dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. 368 a n. 391 della graduatoria impugnata (all. 5 del fasc. di parte), l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata tale forma di notifica, il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati.

Ordina al CNR di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte del ricorrente di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il CNR:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.



**Dispone**, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

**Rinvia** per la verifica dei predetti adempimenti all'udienza del 9 giugno 2023, h 09:30.

**Manda** la Cancelleria per gli adempimenti.  
Avellino, 17 febbraio 2023

Il Giudice del lavoro  
(dott.ssa Daniela di Gennaro)



TRIPOLI - 17 FEB 2023  
DEPOSITO  
20-02-23  
CSH

